

AGENDA URBANA PO FESR 2014/2020 – AZIONE 6.8.3.

*Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali
e alla promozione delle destinazioni turistiche. – Acquisto bike per sharing*

Capitolato Speciale d'Appalto



Città di Palermo

Rif.

CUP n. D79E20000450002

CIG n. 9237867103

**COMUNE DI PALERMO –
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Servizio Mobilità Urbana
Via Ausonia n.69**

INDICE

PREMESSA.....	3
GLOSSARIO.....	3
PARTE I – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	5
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA – STRUTTURA E LIVELLI TARIFFARI APPLICATI	5
ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA	5
ART. 3 - CICLOSTAZIONI.....	6
ART. 4 – TOTEM.....	8
ART. 5 – CICLOPOSTEGGI	9
ART. 6 – COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI LEGGERI	10
ART. 7 – VELOCIPEDI.....	10
ART. 8 – TESSERE ELETTRONICHE.....	10
ART. 9 – SISTEMA SOFTWARE.....	11
ART. 10 - DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO	12
ART. 11 – ALLACCIAMENTI ALLA RETE ELETTRICA	12
ART. 12 – RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI.....	12
ART. 13 - CERTIFICAZIONI.....	13
ART. 14 – GARANZIA	13
ART. 15 - SOSTITUZIONE COMPONENTI PER GUASTO RICORRENTE	13
ART. 16 – ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE.....	14
ART. 17 –MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CICLOSTAZIONI	14
ART. 18 – FORMAZIONE	15
PARTE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	16
ART.19 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO	16
ART.20 – OBBLIGHI CONTRATTUALI	16
ART. 21 – ORDINATIVI.....	17
ART. 22 – MODALITA', TEMPI DI CONSEGNA E CONTROLLO DELLA FORNITURA	17
ART. 23 – VERIFICA DI CONFORMITÀ	18
ART. 24 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	19
ART. 25 – ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE.....	19
ART. 26 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	20

ART. 27 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI	20
ART. 28 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE.....	21
ART. 29 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 29 DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4 comma 1 lett. a)	21
ART. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	22
ART. 31 – CAUZIONE DEFINITIVA	22
ART. 32 – RESPONSABILITÀ CIVILE.....	23
ART. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 34 - SUBAPPALTO	24
ART. 35 - PENALI.....	24
ART. 36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	25
ART. 37 - RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO	25
ART. 38 - RECESSO	26
ART. 39 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
ART. 40 – RINVIO	27
ART. 41 – NORMA DI CHIUSURA.....	27

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale, in esecuzione alla delibera di Giunta n. 100 del 11.05.2020 che deliberava di autorizzare il Sindaco a presentare istanza per il finanziamento di interventi finalizzati a consentire la fruizione integrata delle risorse culturali/naturali relative anche all'azione 6.8.3 nell'ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Palermo e Bagheria, ed approvare, ai fini della partecipazione all'Avviso/Invito a presentare proposte finanziamento e procedere ad aggiudicare la realizzazione e ampliamento di un sistema di bike sharing, che miri a sostenere le finalità di fruizione integrata delle risorse culturali e naturali nonché la promozione delle destinazioni turistiche a servizio della cittadinanza con l'obiettivo di fornire un servizio di mobilità integrata a basso impatto ambientale, nell'ambito del progetto Smart PANORMVS, risorse AGENDA URBANA PO FESR 2014/2020 Azione 6.8.3

L'appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla Documentazione di Gara, così costituita:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Allegati Progetto: TAV 1 Progetto Mobilità Sostenibile
TAV 2 Planimetria di Progetto
TAV 3 Schede di Dettaglio per Itinerario
TAV 4 Elenco Prezzi
TAV 5 Computo Metrico
TAV 6 Quadro Economico
TAV 7 Caratteristiche della Fornitura
TAV 8 Schede di Previsione e di Coordinamento – PSC

GLOSSARIO

Ai fini di una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni stabilite nella Documentazione di Gara, vengono adottate le seguenti definizioni:

Documentazione di Gara – L'insieme dei documenti sopra menzionati (Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalto e Allegati).

Bando di Gara – Il bando pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito:

Disciplinare di Gara - Il documento che disciplina le modalità di esperimento della procedura di gara e di aggiudicazione della gara stessa.

Capitolato Speciale di Appalto - Il presente documento che specifica i requisiti funzionali e operativi cui la fornitura deve essere rispondente, le tempistiche, le modalità e le prescrizioni tecniche che regolano l'effettuazione della fornitura e dei servizi in oggetto.

Aggiudicatario – Soggetto dichiarato aggiudicatario dell'appalto al termine dell'esperimento della gara e che stipulerà il contratto con l'Ente Aggiudicatore.

Ente Aggiudicatore – Il Comune di Palermo che ha indetto la procedura di gara, previa pubblicazione del bando di gara secondo quanto definito dal D.Lgs.50/2016, per la selezione dell'Aggiudicatario dell'appalto stesso.

Il Contratto - Atto regolante il rapporto contrattuale tra l'Aggiudicatario e l'Ente Aggiudicatore come identificati nelle definizioni di cui sopra.

Fornitura - L'insieme dei componenti e dei servizi esplicitati nell'oggetto di gara e tutti quelli, in ogni caso, necessari al corretto funzionamento complessivo del sistema, "chiavi in mano".

Postazione - luogo prescelto dall'Amministrazione Comunale per il posizionamento di una singola ciclostazione di bike sharing, come da Progetto Allegato

Ciclostazione: singola stazione di prelievo/consegna dei velocipedi appartenenti al sistema in condivisione, composta da un numero variabile di cicloposteggi, in funzione della dimensione della postazione e di eventuali vincoli spazio-viabilistici all'intorno;

Cicloposteggio: singolo elemento di aggancio/sgancio del velocipede mediante specifico ed apposito perno/staffa;

Velocipede: definizione di bicicletta operata dal Codice della Strada;

Totem: infrastruttura fissa al suolo, avente funzione descrittiva e, dove previsto, a carattere interattivo, atta a contenere il sistema elettronico-informatico di gestione del sistema e di trasmissione dati.

Norme e regolamenti:

D.L.gs 285/1992 e s.m.i – Nuovo Codice della Strada.

D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

D.Lgs 50/2016 e s.m.i – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA – STRUTTURA E LIVELLI TARIFFARI APPLICATI

Il presente Capitolato Speciale di Appalto (di seguito Capitolato) ha per oggetto l'ampliamento del sistema di bike sharing a sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche, con l'obiettivo di fornire un servizio di mobilità integrata a basso impatto ambientale, con l'installazione di ulteriori ciclostazioni nei seguenti quartieri/aree di interesse nell'ambito del comune di Palermo:

Pallavicino – Tommaso Natale – Sferracavallo – Mondello – Fermate FS del Passante Ferroviario – Ballarò – Eco Museo del Mare – San Giovanni dei Lebbrosi – Cattedrale – Palazzo Ziino – Zisa – Danisinni – Calatafimi Cuba – Cala (Castello a Mare), e nelle borgate Marinare di Sferracavallo e Mondello.

Il sistema di bike sharing attuale appartiene alla piattaforma amiGO, che conta n° 43 ciclostazioni con la disponibilità di n° 497 biciclette a pedalata muscolare, distribuite in maniera uniforme e strategica su territorio comunale, e si articola attorno ad elementi singoli che dovranno avere la caratteristica di essere modulari e facilmente implementabili sul territorio, al fine di garantire anche un up-grade del sistema.

L'appalto prevede la fornitura, il montaggio dei seguenti elementi nonché i servizi ad essi correlati:

- n. 22 nuove stazioni di bike sharing, e l'acquisto di 128 bici a pedalata assistita. Pertanto verranno installati 22 cantieri mobili nelle aree sopra riportate per la realizzazione di quanto previsto in progetto.

Gli interventi prevedranno dei lavori edili di modesta consistenza ai fini dell'installazione delle ciclostazioni.

L'appalto include la fornitura di un programma applicativo software su piattaforma web di gestione del sistema bike sharing (d'ora in avanti "sistema software"), corredato di tutte le necessarie licenze d'uso, documentazione di dettaglio delle singole ciclostazioni, come descritto al successivo ART.10, piano di marketing, come descritto al successivo ART.16, assistenza tecnica e manutenzione del sistema hardware e software fornito nonché delle ciclostazioni e del parco velocipedi per almeno 24 (ventiquattro) mesi dal superamento con esito positivo della verifica di conformità, o per il maggior tempo indicato nell'Offerta Economica e Temporale dell'Aggiudicatario, come descritto ai successivi ARTT. , formazione del personale, come descritto al successivo ART.

Il sistema, quale servizio di pubblica utilità alternativo all'auto privata e finalizzato ad incentivare l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante, dovrà pertanto garantire la massima autonomia, flessibilità e rapidità di utilizzo da parte degli utenti, garantendo la possibilità di riconsegna della bicicletta in una ciclostazione diversa da quella di prelievo.

Il sistema dovrà essere facilmente estensibile, sia rispetto al numero dei cicloposteggi all'interno delle ciclostazioni che rispetto al numero delle ciclostazioni, che potrebbe crescere nel tempo.

L'appalto include tutti gli interventi di messa in opera del sistema, comprese le opere necessarie per il collegamento alla rete elettrica; a tal proposito, sarà cura dell'Ente Aggiudicatario mettere a disposizione aree per le singole ciclostazioni che siano caratterizzate da possibilità di allaccio a forniture elettriche in dotazione al Comune di Palermo.

ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo a base di gara è di € **571.987,16** (Euro cinquecentosettunonovecentottantasette/16), oltre IVA di € **119.185,57** (Euro centodiciannovecentoottantacinque/57) e al netto degli oneri per la sicurezza pari a € **6.284,36** (Euro seimiladuecentoottantaquattro/36), IVA esclusa, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta.

QUADRO ECONOMICO

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>A1.1. per opere civili</i>			€ 66.951,34
2	<i>A1.2. fornitura sistema di bike sharing</i>			€ 327.625,81
2	<i>A2 Fornitura di bici a pedalata assistita</i>			€ 177.410,01
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 571.987,16
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 6.284,36
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 578.271,52
Per I.V.A. (10%) su (A1.1)				€ 6.695,13
Per I.V.A. (22%) su (A1.2, A2 e B)				€ 112.490,44
IVA Complessiva				€ 119.185,57

L'importo di cui sopra è comprensivo della fornitura chiavi in mano, resa franco destino, del sistema di bike sharing con relativo sistema software, nonché dei servizi di comunicazione e marketing, formazione, assistenza tecnica del sistema hardware e software fornito nonché delle ciclostazioni e del parco velocipedi per almeno 24 (ventiquattro), periodo di garanzia, come risultanti dal presente Capitolato e dall'offerta aggiudicataria.

L'importo sopra riportato è altresì comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.

ART. 3 - CICLOSTAZIONI

Le 22 (ventidue) ciclostazioni dovranno essere predisposte per il prelievo/deposito dei velocipedi e per la ricarica di veicoli elettrici leggeri, dove richiesto, e dovranno essere strutturate in modo tale da soddisfare le esigenze di intermodalità negli spostamenti, ovvero consentire che l'origine e la destinazione possano essere differenti. Le 22 (ventidue) ciclostazioni sono elencate nella seguente Tabella e trovano specifica indicazione, Tav. 2 e 3 di progetto.

Nuove Ciclostazioni Bike	N° stalli previsti	Cumulato stalli
Percorsi Centro Storico		
<i>Piazzetta Sett'Angeli</i>	12	87
<i>Piazza delle Stigmate</i>	9	

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali
e alla promozione delle destinazioni turistiche. – Fornitura sistema di bike sharing*

<i>Piazza Sant'Onofrio</i>	9	
<i>Piazza Bologna</i>	12	
<i>Piazza Bottego</i>	9	
<i>Piazza Sant'Agata</i>	12	
<i>Piazza Fonderia</i>	12	
<i>Via Emerico Amari</i>	12	
Borgate Marinare		
Barcarello	9	141
Viale Galatea	12	
Viale Regina Elena (Baretto)	9	
Stazione Tommaso Natale	12	
Stazione Via Imperatore Federico	12	
Costa Sud		
S. Erasmo	12	192
Ponte dell'Ammiraglio	12	
Corso dei Mille	9	
Via Oreto (Ponte Oreto)	9	
Via Salvatore Cappello	9	
Calatafimi		
Piazza Indipendenza	12	234
Via Brasa (Stazione d'Orleans)	12	
Corso Calatafimi (Cuba)	9	
Via Michele Titone	9	

Tabella 1 – Distribuzione delle ciclostazioni

Ogni ciclostazione dovrà essere dotata di:

- cicloposteggi per la custodia, prelievo e restituzione delle biciclette;
- sistema di trasmissione dei dati, tramite SIM card, modem wireless o altra tecnologia adatta, necessari alla gestione. In caso di trasmissione dati tramite SIM card, il relativo canone resterà a carico dell'Ente Aggiudicatore;
- totem con istruzioni almeno in italiano, inglese e spagnolo, e possono essere inglobate nel modulo base delle ciclostazioni ; -
- colonnine per la ricarica elettrica, ove previste, e possono essere inglobate nel modulo base delle ciclostazioni

Rimane a carico dell'Aggiudicatario l'onere per la predisposizione di tutta la documentazione per ottenere ogni preliminare autorizzazione o atto di assenso necessari alla realizzazione delle ciclostazioni a perfetta regola

d'arte, ai sensi della normativa vigente, così come restano a carico dell'Aggiudicatario tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per l'installazione delle ciclostazioni, come specificato ai successivi ART. 11 e 12.

Le stazioni devono essere attrezzate con specifica segnaletica, da armonizzare con quella ammessa nei diversi ambiti, al fine di renderle individuabili a distanza ed esplicitarne l'uso esclusivo per le biciclette del bike sharing.

I dettagli realizzativi saranno in ogni caso discussi e messi a punto con i competenti uffici tecnici comunali successivamente all'aggiudicazione, ed eventualmente i manufatti così definiti saranno sottoposti a ulteriore valutazione da parte della competente Soprintendenza, e di ogni altro ente eventualmente competente (i.e. posizionamento delle stazioni in ambito ferroviario ecc.), che potrà richiedere ulteriori modificazioni.

L'installazione delle stazioni dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., nonché delle norme del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i, del DPR 503/96 e delle altre disposizioni e normative vigenti; sarà obbligo dell'affidatario conformarsi a propria cura e spese alle modifiche di tali disposizioni e norme che dovessero intercorrere nel periodo di validità contrattuale.

L'Ente Aggiudicatario si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle ciclostazioni senza oneri aggiuntivi a suo carico. In tal caso, l'individuazione della nuova localizzazione avverrà in contraddittorio con l'Aggiudicatario, previo sopralluogo da condursi successivamente all'aggiudicazione definitiva. La nuova localizzazione sarà concordata in maniera tale da non comportare all'Aggiudicatario un aggravio di spesa per l'esecuzione dei lavori rispetto a quanto definito nel presente Capitolato e illustrato nelle schede descrittive, come risulterà da apposito verbale di sopralluogo sottoscritto da ambo le parti.

Per i dettagli realizzativi si fa riferimento alla TAV. 7 di progetto

ART. 4 – TOTEM

Ogni ciclostazione dovrà essere dotata di totem. Lo stesso può essere inglobato nel modulo base delle ciclostazioni.

In caso di strutture autonome i totem dovranno essere realizzati con materiale idoneo a resistere alle sollecitazioni meccaniche e climatiche ed in grado di mantenere le proprie caratteristiche inalterate restando permanentemente esposti agli agenti atmosferici, proteggendo in particolare il contenuto dalle infiltrazioni d'acqua, (grado di protezione IP richiesto almeno pari a 54); dovranno inoltre avere adeguate proprietà ignifughe e di reazione al fuoco, dovranno essere conformi alla normativa antinfortunistica e presentare una finitura di superficie antigraffio e adatta ad essere agevolmente ripulita da eventuali scritte.

I totem dovranno essere inoltre dotati di tutti gli opportuni accorgimenti impiantistici atti a evitare disfunzioni del sistema elettronico dovuti a eventuale surriscaldamento/congelamento/condensa etc., e dovranno essere saldamente ancorati al suolo e presentare adeguate soluzioni tecniche per garantire la resistenza al ribaltamento.

Il totem dovrà fornire le informazioni in italiano, inglese e spagnolo, relative alla cartografia del territorio, l'indicazione delle ciclostazioni presenti, le regole di utilizzo, le informazioni utili e i numeri di telefono di riferimento.

La grafica ed i colori dei totem, che dovranno essere coordinati con tutti gli altri elementi del servizio in accordo con il piano di comunicazione e marketing offerto dall'Aggiudicatario, saranno scelti dall'Ente Aggiudicatario. La tecnica di realizzazione della grafica del totem (es. stampa digitale per esterni diretta) dovrà essere indicata dal concorrente in sede di Offerta Tecnica motivando la soluzione in funzione della durabilità della stessa.

I cicloposteggi di una medesima ciclostazione dovranno essere collegati a un unico sistema di trasmissione dati, eventualmente posizionato all'interno di un apposito totem; presso il singolo totem, -qualora ciò non sia previsto presso i cicloposteggi o presso le singole colonnine di ricarica-, dovrà pertanto essere predisposto il sistema di blocco/sblocco elettronico delle biciclette e delle prese delle colonnine di ricarica utilizzando le funzioni di accredito al sistema descritte al successivo ART. 8.

ART. 5 – CICLOPOSTEGGI

Ciascun cicloposteggio dovrà consentire il bloccaggio delle biciclette ai fini della loro gestione (custodia, prelievo e restituzione delle biciclette).

Per i dettagli realizzativi si fa riferimento alla TAV. 7 di progetto

La grafica e i colori dei cicloposteggi dovranno essere coordinati con quelli dell'iniziativa, così come già prescritto per i totem al precedente ART. 4, di cui valgono le prescrizioni relative anche alla tecnica di realizzazione.

I cicloposteggi dovranno essere opportunamente ancorati a terra e contemplare l'aggancio/sgancio sul manubrio o sul telaio del velocipede, comandato attraverso il sistema software descritto al successivo ART.9. Il cicloposteggio dovrà inoltre garantire la certezza dell'avvenuto aggancio della bicicletta una volta restituita, segnalando in modo evidente all'utente la correttezza del riaggancio.

La struttura del cicloposteggio non dovrà offrire alcuna possibilità di ancoraggio a veicoli esterni al servizio, anche a mezzo di lucchetti o catene.

Ogni cicloposteggio dovrà essere indipendente, in maniera tale che sia sempre consentito il prelievo e la riconsegna contemporaneamente da parte di più utenti, anche in un luogo diverso da quello di origine.

Si richiede su tutta la fornitura dei cicloposteggi la presentazione di adeguata garanzia, anche antiruggine, per almeno mesi 24 (ventiquattro), come specificato al successivo ART. 14, o per il maggior tempo indicato nell'offerta aggiudicataria.

La distribuzione dei cicloposteggi in ogni ciclostazione, - che potranno essere disposti singolarmente, a moduli accoppiati o multipli, sempre garantendo il numero corrispondente richiesto nella precedente Tabella 1 dell'ART.3 -, dovrà potersi articolare secondo le superfici disponibili in ogni postazione, dovrà agevolare il più possibile le operazioni di aggancio e sgancio dei velocipedi da parte dell'utente e dovrà essere concordata, in fase di definizione della documentazione di dettaglio, con l'Ente Aggiudicatario.

Qualora in sede di progettazione di dettaglio, di cui al successivo ART.10, venga riscontrata l'impossibilità tecnica di garantire il numero minimo richiesto di cicloposteggi per ogni singola ciclostazione in relazione alle caratteristiche tecnico-distributive del sistema fornito, l'Aggiudicatario è comunque tenuto a fornire il numero complessivo di cicloposteggi e velocipedi previsto nel presente Capitolato, allocando gli eventuali cicloposteggi rimanenti presso una o più postazioni alternative tra quelle indicate nella precedente Tabella 1, in aggiunta a quelli già ivi contemplati, se presente una maggiore disponibilità di spazio, previo accordo con l'Ente Aggiudicatario.

Si prediligono schemi distributivi atti a garantire l'eventuale espansione numerica e/o atti a consentire agevolmente una loro eventuale futura ricalibratura in base all'effettivo carico di utenza. Gli elementi del sistema dovranno pertanto poter evolvere nel tempo e nello spazio, ed essere strutturati sia per adattarsi allo sviluppo della rete delle piste ciclabili e all'evoluzione del servizio di trasporto pubblico locale, sia nel quadro di eventuali cambiamenti o ridefinizioni dello spazio pubblico. I cicloposteggi dovranno pertanto consentire allestimenti per moduli, e dovranno poter essere messi in opera su tutti i tipi di pavimentazione.

Inoltre, al fine di limitare il più possibile gli interventi di manomissione suolo pubblico, i cicloposteggi dovranno essere preferibilmente conformati in modo tale da accogliere i cablaggi preposti al funzionamento del sistema, senza necessità di opere di scavo e getto, fatto salvo l'eventuale tratto di collegamento tra il totem ed il punto di attacco alla fornitura elettrica. Tali elementi di raccordo non dovranno presentare soluzioni di discontinuità con i singoli cicloposteggi, tali da raccogliere acqua, polvere, sporcizia etc. e dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche richieste per i cicloposteggi, così come specificato nei precedenti capoversi.

Il ripristino dei suoli manomessi per la realizzazione dell'installazione dei cicloposteggi e dei relativi allacciamenti dovrà essere effettuato secondo quanto prescritto nel "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale".

Infine, poiché alcune delle ciclostazioni sono posizionate all'interno del Centro Storico, i cicloposteggi dovranno presentare una linea compositiva adeguata al contesto urbano ed architettonico.

ART. 6 – COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI LEGGERI

Le colonnine di ricarica per veicoli elettrici leggeri dovranno essere realizzate con materiale in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche derivanti da urti ed in grado di mantenere le proprie caratteristiche restando permanentemente esposte agli agenti atmosferici, proteggendo in particolare il contenuto dalle infiltrazioni d'acqua (grado di protezione IP richiesto almeno pari a 54); dovranno inoltre avere adeguate proprietà ignifughe e di reazione al fuoco, dovranno essere conformi alla normativa antinfortunistica e presentare una finitura di superficie antigraffio e adatta ad essere agevolmente ripulita da eventuali scritte.

Le colonnine di ricarica possono essere inglobate nel modulo base delle ciclostazioni.

Le colonnine dovranno garantire la certezza dell'avvenuto aggancio e segnalare all'utente la correttezza dell'operazione; inoltre, dovranno inibire la fornitura di energia elettrica ogni qualvolta non sia perfettamente ancorata la spina per la ricarica.

Le colonnine possono essere accorpate ai Totem.

Per quanto riguarda la manomissione suolo pubblico, valgono le stesse disposizioni indicate nel precedente ART.5 in merito alla predisposizione dei cablaggi e alla limitazione delle opere di scavo.

ART. 7 – VELOCIPEDI

I velocipedi dovranno essere conformi alle norme previste dagli artt. 50, 68 e 69 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i, e, per quanto riguarda i dispositivi di segnalazione ottica, dovranno essere conformi all'art. 224 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Per le caratteristiche si rimanda alla TAV. 7 di progetto e in particolare

- le biciclette devono essere adatte all'uso urbano, comode ed ergonomiche;
- le biciclette devono rispettare i requisiti di sicurezza della UNI EN ISO 4210 e s.m.i. I dispositivi elettronici in dotazione dovranno avere marcatura CE ai sensi della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- le biciclette a pedalata assistita devono rispettare le prescrizioni previste dallo standard Europeo UNI EN 15194 e s.m.i.;

ART. 8 – TESSERE ELETTRONICHE

Il servizio di fornitura, distribuzione delle tessere e di gestione delle utenze è escluso dalla presente fornitura.

ART. 9 – SISTEMA SOFTWARE

L'Aggiudicatario dovrà fornire il software per la gestione e il monitoraggio del sistema bike sharing, così come descritto al precedente ART.1, senza alcuna limitazione rispetto al numero delle ciclostazioni, dei cicloposteggi ; in particolare, il sistema di bike sharing dovrà essere interamente operativo attraverso un portale accessibile su piattaforma web sia in lettura che in scrittura, senza vincolo di accesso da postazioni dedicate e dovrà consentire la massima sicurezza, autonomia, flessibilità e rapidità di utilizzo da parte dell'utenza.

Il sistema di gestione dell'attività di bike sharing, deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- il sistema di gestione deve essere completamente automatizzato per l'utente, che deve poter visualizzare le biciclette disponibili, prenotarle, sbloccarle a inizio utilizzo e bloccarle al termine, pagare, segnalare guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti, il tutto tramite un'apposita APP per smartphone da rendere disponibile sia per ambiente Apple che Android. L'applicazione potrà essere utilizzata dagli utenti anche per individuare gli eventuali posti di sosta riservata istituiti dall'Amministrazione.
- l'applicazione dovrà impedire il blocco e lo sblocco delle biciclette all'interno delle aree interdette alla sosta eventualmente individuate o individuabili dall'Amministrazione anche in costanza di rapporto. Il sistema di pagamento elettronico deve essere sicuro e identificabile;
- il sistema dovrà incentivare, mediante un sistema di ricompense, l'uso virtuoso da parte degli utenti quale, ad esempio, la restituzione delle biciclette in apposite zone di parcheggio;
- il sistema dovrà disincentivare, mediante penalizzazioni, l'uso scorretto delle biciclette come ad esempio il parcheggio con modalità che ostacolano la mobilità pedonale, etc.;
- il gestore deve istituire una pagina web all'interno del proprio sito ai quali gli utenti e i cittadini accreditati possano segnalare malfunzionamenti e/o la presenza sul territorio di biciclette vandalizzate o parcheggiate in modo irregolare, onde consentirne la tempestiva rimozione a cura del gestore stesso e senza alcun onere a carico dell'amministrazione comunale;
- il gestore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione un numero telefonico ed una piattaforma informatica con tutte le informazioni per il controllo e il monitoraggio del servizio;
- il sistema dovrà consentire l'invio di informazioni relative a problemi di viabilità da parte dell'Amministrazione.

Le stazioni possono essere eventualmente attrezzate con terminali intelligenti per fornire informazioni o consentire una ulteriore forma di registrazione/accesso, fermo restando che le funzioni di prenotazione, presa e rilascio delle biciclette dovrà essere effettuato solo attraverso la APP da parte di utenti preventivamente registrati e riconosciuti dal sistema. La localizzazione e l'utilizzo dei veicoli deve essere sempre tracciata nella centrale di controllo: le biciclette devono cioè essere dotate di sistemi di localizzazione.

Nell'ottica di voler uniformare il sistema di bike con quello già esistente ed operante nel territorio comunale di Palermo, si chiede di rendere compatibile la presente fornitura con i sistemi esistenti (attacchi alle ciclostazioni, caratteristiche tipologiche, stilistiche ecc. ecc..) prevedendo eventualmente una differenziazione cromatica per identificarne immediatamente la modalità d'uso.

Ogni singola bicicletta dovrà essere munita di numero identificativo univoco onde poterne consentire una facile individuazione anche per la eventuale comminazione di sanzioni.

Il sistema non dovrà richiedere la disponibilità di attrezzature informatiche di particolare complessità e dovrà essere accessibile tramite un comune programma per la navigazione web.

Il software applicativo dovrà inoltre consentire, inserendo un dato periodo di riferimento, di valutare ex post:

- il numero degli iscritti;
- il numero di prelievi;
- la distanza media percorsa per ciascun prelievo;

- la percorrenza dell'intera flotta di biciclette;
- l'emissione di CO₂ medie risparmiate.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE DI DETTAGLIO

Sulla base delle Tavole di progetto descrittive e del sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla gara, l'Aggiudicatario dovrà presentare la documentazione di dettaglio delle singole ciclostazioni, che dovrà essere approvato dall'Ente Aggiudicatario.

La documentazione di dettaglio dovrà contenere almeno la seguente documentazione tecnica minima:

- planimetria generale, pianta e sezione quotate;
- indicazione della soluzione adottata al fine di ottimizzare la dislocazione dei singoli cicloposteggi, a eventuali vincoli spaziali, viabilistici e paesaggistici;
- indicazione della tipologia di fissaggio;
- indicazione delle opere civili da predisporre;
- indicazione dei punti di allaccio elettrico;
- dettagli costruttivi;
- documentazione fotografica.

Tutti gli elaborati relativi alla documentazione di dettaglio sopra indicati dovranno essere trasmessi a colori in formato aperto digitale (file .pdf) per ogni singola ciclostazione, salvo diverso numero richiesto a seconda dell'iter autorizzativo necessario, che verrà comunicato all'Aggiudicatario dall'Ente Aggiudicatario.

ART. 11 – ALLACCIAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

L'Aggiudicatario sarà tenuto a collegare, mediante ogni opera necessaria, - inclusi scavi, ripristini, canalizzazioni sia a vista (canalina esterna) sia in tubazioni interrato, cablaggi e quadri completi di interruttori di protezione e di manovra -, le apparecchiature di ogni singola ciclostazione con i punti di fornitura dell'energia elettrica o con i pozzetti all'uopo predisposti di intercettazione della rete elettrica. Ove questi non siano già disponibili in posizione idonea sarà a carico dell'Aggiudicatario anche la fornitura e posa degli stessi pozzetti di allacciamento.

Sono inclusi nella fornitura del presente appalto tutti i trasformatori di tensione e gli accumulatori necessari per alimentare il sistema a partire dalla rete elettrica.

L'Aggiudicatario dovrà presentare, nell'ambito della documentazione di dettaglio, a firma di un tecnico abilitato, uno schema/progetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dovrà inoltre fornire tutti i particolari delle installazioni (disegni, schemi elettrici), nonché i valori medi indicativi e di picco degli assorbimenti elettrici previsti per ciascun punto di allacciamento.

ART. 12 – RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI

In linea generale il sistema dovrà poter essere installato su tutti i tipi di pavimentazione cittadina, con tutte le necessarie predisposizioni/conessioni garantendo un intervento a regola d'arte e correttamente inserito nelle preesistenze architettoniche.

I cicloposteggi dovranno essere preferibilmente installati ed ancorati a terra con tirafondi di sicurezza, fatte salve diverse e puntuali indicazioni per alcune specifiche postazioni, il tutto secondo quanto illustrato nelle schede descrittive di progetto, ed in base alle risultanze del sopralluogo obbligatorio, riguardo ogni singola postazione.

Quanto sopra sia per ragioni tecnico-strutturali dettate dalle peculiarità specifiche di ciascun punto di installazione, sia per consentire l'eventuale possibilità di spostare i ciclopoteggi agevolmente in caso di subentrata necessità o per meglio calibrare le ciclostazioni sull'effettivo carico dell'utenza.

I lavori di scavo, posa cavidotti e ripristini su strade e marciapiedi dovranno essere condotti in conformità al "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale".

ART. 13 - CERTIFICAZIONI

Le attrezzature fornite dovranno essere nuove e di elevata qualità e dovranno essere certificate e garantite, nonché dichiarate conformi alla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere presentata, allegata all'Offerta Tecnica, la documentazione comprovante la marcatura CE per gli specifici prodotti offerti. Tali disposizioni valgono anche per le eventuali sostituzioni di parti di fornitura effettuate durante il periodo di validità del contratto.

ART. 14 – GARANZIA

L'Aggiudicatario s'impegna a fornire le seguenti garanzie minime sugli elementi della fornitura, nulla escluso:

- ciclopoteggi: 24 (ventiquattro) mesi;
- totem: 24 (ventiquattro) mesi se non inglobati;
- colonnine di ricarica elettrica: 24 (ventiquattro) mesi se non inglobati;
- telai dei velocipedi: 60 (sessanta) mesi;
- componentistica dei velocipedi: 24 (ventiquattro) mesi;
- altre attrezzature e prodotti previsti dal contratto: 24 (ventiquattro) mesi.

Le garanzie sono integrate da quanto previsto nell'Offerta Economica e Temporale dell'Aggiudicatario e decorrono dalla data di superamento con esito positivo della verifica di conformità della fornitura.

Durante il periodo di garanzia, l'Aggiudicatario dovrà provvedere all'eliminazione dei vizi e dei malfunzionamenti che dovessero rilevarsi con esclusione di quelli imputabili direttamente all'Ente Aggiudicatario; l'Aggiudicatario dovrà intervenire entro 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dalla segnalazione effettuata per via telefonica, per e-mail, per web call center o a mezzo fax e ripristinare la funzionalità del servizio entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive dalla segnalazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo ART.38.

In caso di guasti di grave entità che non consentano un ripristino nel termine di cui al precedente comma, l'Aggiudicatario dovrà richiedere tempestivamente all'Ente Aggiudicatario una dilazione del termine stesso.

Tutti gli interventi effettuati nel periodo di garanzia sono eseguiti con oneri a completo carico dell'Aggiudicatario.

ART. 15 - SOSTITUZIONE COMPONENTI PER GUASTO RICORRENTE

Qualora nel materiale fornito venisse riscontrato un guasto ricorrente che superi la soglia fisica del 10% (dieci per cento) di sostituzione per malfunzionamento su tutte le apparecchiature e cumulativamente per i primi 24 (ventiquattro) mesi di installazione di ciascuna tipologia o per il maggior tempo offerto dall'Aggiudicatario, sarà cura dell'Aggiudicatario provvedere alla sostituzione in garanzia del medesimo componente su tutto il parco installato.

In tal caso l'Ente Aggiudicatario procederà tramite PEC alla richiesta di sostituzione.

All'Aggiudicatario sarà assegnato un termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta per controdedurre. Nel caso di mancata presentazione di osservazioni e/o risulti accertato il malfunzionamento, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della PEC.

Per le parti sostituite, valgono le disposizioni del presente Capitolato in merito ai requisiti relativi alla certificazione e alla garanzia di cui ai precedenti ARTT. 13 e 14.

In caso di inadempimento si osserva quanto previsto al successivo ART. 38.

ART. 16 – ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE

Per quanto riguarda la manutenzione di tutta la parte software fornito per gestire l'intero sistema di bike sharing, l'Aggiudicatario dovrà garantire un servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa. Tale servizio dovrà essere reso "on site" oppure attraverso una connessione remota dedicata e protetta che sarà autorizzata dall'Ente Aggiudicatore. Laddove sia necessario un intervento in loco, il personale dell'Aggiudicatario dovrà intervenire con la massima sollecitudine e senza ulteriori costi per il Comune di Palermo.

L'Aggiudicatario dovrà fornire il supporto remoto al funzionamento del sistema software relativo al servizio, nonché le procedure, la documentazione ed i programmi di correzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di superamento con esito positivo della verifica di conformità della fornitura o per il maggior tempo indicato nell'Offerta Economica e Temporale.

Questo servizio dovrà comprendere:

- il controllo del livello prestazionale dei sistemi e l'esecuzione delle azioni migliorative.
- il monitoraggio dell'occupazione degli spazi su disco dei sistemi.
- le attività correlate al corretto funzionamento del software applicativo in esame;
- l'aggiornamento delle procedure operative e della documentazione dei sistemi (procedure di salvataggio e di ripristino previste, procedure di manutenzione degli archivi, procedure di chiusura e ripartenza);
- gli aggiornamenti eventualmente necessari a seguito del rilascio di nuove release o service pack dei sistemi operativi;
- l'installazione e la disinstallazione dei sistemi e dei programmi di base, coperti da regolare licenza d'uso, qualora queste attività dovessero rendersi necessarie ai fini della manutenzione degli stessi;
- gli aggiornamenti formativi eventualmente necessari a seguito del rilascio di nuove release delle procedure applicative.

Il servizio di assistenza tecnica dovrà garantire il mantenimento di costanti livelli di usabilità del sistema e la garanzia per l'Ente Aggiudicatore di essere supportato adeguatamente nell'uso del software applicativo e nell'evoluzione del sistema, offrendo opportune e tempestive soluzioni ai problemi che dovessero insorgere nell'utilizzo dei programmi applicativi. L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un servizio di assistenza telematica (es. help-desk, web call center, etc.) che interagisca con il personale del Comune di Palermo per tutto quanto concerne i servizi oggetto del presente Capitolato.

ART. 17 –MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CICLOSTAZIONI

Il servizio di manutenzione del sistema di bike sharing include gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle singole ciclostazioni in garanzia (intese quale sistema integrato comprendente ,

ciclopoggi, biciclette, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di superamento con esito positivo della verifica di conformità della fornitura, relativi agli interventi di riparazione in garanzia, in maniera tale da mantenere gli elementi forniti sempre in perfetta efficienza funzionale.

- garanzia, qualora le parti da sostituire non compromettano la funzionalità del sistema. Il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore qualora le parti da sostituire compromettano la funzionalità del sistema. Per le parti sostituite si applicano le disposizioni di cui ai precedenti ARTT. 13 e 14.

ART. 18 – FORMAZIONE

L'appalto comprende anche gli oneri per l'addestramento all'utilizzo del sistema da parte del personale indicato dall'Ente Aggiudicatore;

PARTE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART.19 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Le parti, all'atto della sottoscrizione del contratto dovranno nominare i rispettivi Responsabili dell'esecuzione del medesimo, ovvero:

- il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- un Responsabile per l'affidatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà il referente principale per la corrispondente figura di Responsabile dell'affidatario e provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Nel corso dell'esecuzione del contratto, le parti concorderanno l'adozione di una specifica metodologia da adottare per lo svolgimento delle procedure di controllo e verifica, con particolare riferimento al controllo delle stazioni e dei veicoli.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà assicurare in particolare lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato e all'offerta presentata, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

ART.20 – OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti i dati tecnici presentati in sede di Offerta Tecnica e Offerta Economica e Temporale che, essendo stati oggetto di valutazione, hanno contribuito all'aggiudicazione, devono ritenersi vincolanti per l'Aggiudicatario e confluire nelle condizioni contrattuali.

L'aggiudicazione definitiva comunicata all'Aggiudicatario, pur vincolando immediatamente lo stesso, vincolerà l'Ente Aggiudicatore solo con la sottoscrizione del formale contratto di fornitura alle condizioni previste dal presente Capitolato.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Aggiudicatario è tenuto a costituire le garanzie fideiussorie e la polizza assicurativa, secondo quanto riportato ai successivi ARTT. 34 e 35.

Congiuntamente alla presentazione della documentazione di dettaglio di cui al precedente ART. 10, e comunque, prima dell'inizio dei lavori l'affidatario si impegna a eseguire tutte le prestazioni previste dalla concessione nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza, nel rispetto del piano operativo di sicurezza (P.O.S.). L'affidatario si impegna a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali, delle norme sulla sicurezza sui posti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e delle condizioni normative e retributive dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale nei confronti dei propri dipendenti. L'affidatario si obbliga a mantenere il Comune sollevato e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto. L'affidatario sarà comunque responsabile verso il comune di Palermo di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l'amministrazione comunale dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

I piani in argomento formeranno parte integrante del contratto, saranno depositati agli atti dell'Ente Aggiudicatore e inoltre saranno messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche rispettive di controllo nei cantieri.

Inoltre, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008, l'Aggiudicatario dovrà presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

L'Aggiudicatario dovrà fornire tempestivamente al personale incaricato dell'Ente Aggiudicatore, ai sensi del D.P.R. 207/2010, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. L'Aggiudicatario, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio responsabile del contratto, dovrà garantire la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Aggiudicatario costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, come indicato al successivo ART.40.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 21 – ORDINATIVI

L'Ente Aggiudicatore ordinerà all'Aggiudicatario la fornitura con apposito ordine, contenente le indicazioni per le modalità di consegna.

Il riferimento dell'ordine dovrà essere riportato sulla documentazione di consegna dei prodotti e sui documenti di fatturazione che dovranno altresì recare, ai sensi della L. n. 136/2010, l'indicazione del numero CIG assegnato al contratto di appalto.

ART. 22 – MODALITA', TEMPI DI CONSEGNA E CONTROLLO DELLA FORNITURA

Ai fini della consegna della fornitura, sono previsti i seguenti termini:

- consegna della documentazione di dettaglio, di cui all'ART.10 del presente Capitolato, entro **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio all'esecuzione della prestazione da parte dell'Ente Aggiudicatore, ai sensi dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010;
- comunicazione dell'approvazione della documentazione di dettaglio da parte dell'Ente Aggiudicatore nei **successivi 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dalla presentazione del progetto, fatte salve le eventuali autorizzazioni di carattere ambientale-paesaggistico per i quali il termine di cui sopra potrebbe subire delle dilazioni non imputabili all'Ente Aggiudicatore;
- consegna ed installazione della fornitura **entro e non oltre 120 (centoventi) giorni** naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'approvazione della documentazione di dettaglio da parte dell'Ente Aggiudicatore. Nel termine dei 120 (centoventi) giorni dovrà essere attuato altresì la fase di start-up del piano di comunicazione e marketing.
- La stazione appaltante si riserva di attivare l'avvio del contratto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lettera a) del D.L. 16/07/2020, N. 76 convertito in legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 (proroga fino al 30/06/2023) del D.L. 31/05/2021, n. 77 (Legge di conversione 29/07/2021, n. 108).

Non saranno concesse proroghe ai termini fissati per l'ultimazione della fornitura che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le operazioni di imballaggio, trasporto, facchinaggio, installazione e prima verifica di funzionamento nonché quant'altro necessario per le merci rese nei luoghi di consegna.

In nessun caso potrà essere richiesto l'utilizzo di attrezzature e/o mano d'opera dell'Ente Aggiudicatore per l'esecuzione delle operazioni di scarico.

Ad avvenuta ultimazione delle prestazioni, l'Aggiudicatario ne darà comunicazione all'Ente Aggiudicatore che, tramite proprio incaricato ai sensi del D.P.R. 207/2010, effettuerà i necessari accertamenti ai fini del rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Gli accertamenti consisteranno nell'analisi di tutti i componenti della fornitura per definirne la corrispondenza alle specifiche individuate nel presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara, e alla documentazione di dettaglio, nonché l'assenza di eventuali difetti e/o imperfezioni: delle operazioni verrà redatto verbale in contraddittorio.

Qualora il prodotto presenti difetti e/o imperfezioni rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta aggiudicataria, l'Aggiudicatario dovrà effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi necessari ad eliminare difetti, imperfezioni e/o difformità. Nel caso in cui i vizi e/o difformità siano tali da dare luogo a grave irregolarità che comprometta la funzionalità e/o l'idoneità all'uso del bene, l'Aggiudicatario provvederà alla sua integrale sostituzione.

Gli interventi per l'eliminazione dei vizi e/o delle difformità nonché per le necessarie sostituzioni dovranno essere realizzati entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inviata dall'Ente Aggiudicatore per e-mail, per web call center, a mezzo fax o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione della comunicazione.

In caso di ritardo nell'adempimento da parte dell'Aggiudicatario, l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di applicare la penale prevista al successivo ART. 38 per ciascun giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'eventuale inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo potrà essere valutata dall'Ente Aggiudicatore quale causa di risoluzione del rapporto; in particolare, qualora l'Aggiudicatario non dovesse rendere operativo il sistema con le tempistiche decorrenti dalla data di avvio all'esecuzione della prestazione, l'Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di considerare risolto "de iure" il rapporto incamerando la cauzione definitiva in sede di stipula del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 23 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Successivamente al completamento dell'installazione del sistema di bike sharing, entro 20 (venti) giorni dal certificato di ultimazione delle prestazioni, saranno effettuate le operazioni di verifica di conformità della fornitura da parte dell'Ente Aggiudicatore.

Delle operazioni di controllo sarà redatto specifico verbale di verifica di perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate e verrà emesso il relativo certificato di verifica di conformità che costituirà titolo per la liquidazione di quanto spettante all'Aggiudicatario.

Il certificato di verifica di conformità dovrà verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Capitolato; dovrà attestare il rispetto degli standard tecnici dichiarati dall'Aggiudicatario in sede di offerta relativamente agli elementi del sistema e attestare altresì la conformità delle infrastrutture alle normative tecniche vigenti.

L'Aggiudicatario potrà farsi rappresentare alle operazioni di controllo da propri incaricati, in assenza dei quali i rilievi emersi nel corso del controllo saranno automaticamente considerati come accettati da parte dell'Aggiudicatario, che ne riceverà tempestiva comunicazione tramite PEC.

Qualora fosse riscontrata la non conformità dei prodotti consegnati con quelli offerti in sede di gara, o comunque, con i requisiti tecnici e di conformità indicati nel presente Capitolato, l'Aggiudicatario sarà tenuto a sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi con altri aventi le caratteristiche offerte entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione.

I beni saranno presi in carico dall'Ente Aggiudicatore a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità, previa verifica della loro corrispondenza ai requisiti richiesti e indicati in sede d'offerta, e alle normative di sicurezza in vigore.

Il certificato di verifica di conformità sarà trasmesso in copia all'Aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione delle operazioni di controllo, qualora le stesse abbiano dato esito positivo, o dalla data di accertamento della risoluzione delle eventuali non conformità rilevate.

La regolare verifica di conformità dei prodotti non esonera comunque l'Aggiudicatario per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste nel presente Capitolato, che non siano emersi al momento del controllo, ma che vengano in seguito accertate. In tal caso, si applica quanto disposto al precedente ART. 25 in merito alla richiesta di interventi per l'eliminazione dei vizi e/o delle difformità.

ART. 24 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario:

- le spese di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2012);
- tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto;
- tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Aggiudicatario, di terzi o dell'Ente Aggiudicatore, che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Palermo da ogni responsabilità ed onere;
- tutte le spese di imballo, trasporto, asporto dell'imballaggio, montaggio, assemblaggio e facchinaggio incluso;
- quant'altro ritenuto necessario per l'allestimento e l'installazione resi chiavi in mano e a regola d'arte nei luoghi di consegna.

ART. 25 – ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE

Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente Capitolato sono a totale carico e rischio dell'Aggiudicatario, che ha completa autonomia nell'organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia, economicità.

Il personale dedicato al servizio dovrà essere abilitato e/o qualificato allo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato, in possesso di tutte le competenze professionali necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste. Per l'espletamento dell'appalto l'Aggiudicatario si avvarrà di operatori in numero e qualifica necessari e adeguati per il corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà risultare perfettamente idoneo, organizzato ed attrezzato per l'esecuzione dell'appalto con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento dell'appalto dovranno essere conformi alle norme di legge.

Gli operatori adibiti all'esecuzione dell'appalto dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie. Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione

dell'attività espletata, pena l'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'Ente Aggiudicatore.

L'Aggiudicatario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale.

L'Aggiudicatario s'impegna ad applicare nei rapporti di lavoro condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali vigenti al momento della stipula del contratto con l'Ente Aggiudicatore nonché successivamente stipulati. L'Aggiudicatario s'impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Aggiudicatario per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con l'Ente Aggiudicatore, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

È fatto carico all'Aggiudicatario di dare piena attuazione nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

In caso di inadempienza contributiva o retributiva si intendono direttamente applicabili le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Aggiudicatario si impegna a manlevare l'Ente Aggiudicatore da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

ART. 26 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.

L'Aggiudicatario s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per l'esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori, manlevando l'Ente Aggiudicatore da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

ART. 27 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

L'Aggiudicatario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto e non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente Aggiudicatore ha facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento danni che ne dovessero derivare.

ART. 28 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo è determinato dall'importo complessivo delle forniture, al netto del ribasso sull'importo a base di gara e s'intende comprensivo di ogni onere relativo alla fornitura resa a regola d'arte.

L'Aggiudicatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Le modalità e le scadenze di pagamento dell'intera fornitura avverranno, a seguito di presentazione di regolare fattura, secondo il seguente piano:

- 1) fino al 30% a titolo di anticipazione alla stipula del contratto;
- 2) la restante quota al superamento con esito positivo della verifica di conformità del sistema regolarmente installato.

A seguito dell'accettazione della documentazione di dettaglio delle ciclostazioni, dell'esito positivo della verifica di conformità del sistema di bike sharing e al termine del periodo di manutenzione offerto, l'Aggiudicatario sarà autorizzato all'emissione delle relative fatture per l'importo corrispondente, come sopra specificato, indirizzate a: COMUNE DI PALERMO – AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANA SERVIZIO DELLA MOBILITÀ URBANA e dovrà riportare l'indicazione del contratto di riferimento, la data dell'ordine nonché gli estremi del c/c bancario (codice IBAN) o postale dedicato, intestato all'Aggiudicatario.

I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico da parte dell'Ente Aggiudicatore su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Aggiudicatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Ente Aggiudicatore non eseguirà i pagamenti senza che l'Aggiudicatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

I corrispettivi dovuti saranno liquidati, previo esito positivo della verifica di regolarità contributiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del Servizio Mobilità Urbana, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel contratto.

ART. 29 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 29 DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4 comma 1 lett. a)

1. In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi di materiali evidenziatosi negli ultimi mesi, per gli appalti di forniture, alla presente gara sono applicate le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

2. A tal fine, a seguito di motivata istanza dell'appaltatore, il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali che incidono sul contratto aggiudicato o in essere. L'istruttoria deve tener conto di Prezzari con carattere di ufficialità, di rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

3. Tenuto conto della situazione di eccezionalità, sino al 31 dicembre 2023 (Decreto-legge 27/01/2022 N. 4 c.1) le variazioni di prezzo in aumento sono valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al

prezzo originario, in deroga all'articolo 106 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Codice).

4. Per le finalità di cui al presente articolo la Stazione Appaltante potrà utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Potranno altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza.

5. Qualora la Stazione Appaltante necessiti di ulteriori risorse rispetto a quelle risultanti dal quadro economico dell'intervento, si procederà al finanziamento dei relativi importi attraverso le risorse in eccedenza nell'asse 6 del Programma di finanziamento. Gli atti e provvedimenti adottati dalla Stazione Appaltante, compresa l'approvazione delle modifiche dei contratti di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, costituiscono autonome variazioni ai documenti di programmazione degli stessi.

6. I provvedimenti conseguenti all'applicazione del presente articolo sono trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente nonché all'istituto Comitato interno per la trasparenza e l'anticorruzione, affinché si esercitino i compiti ed i poteri di cui all'articolo 1 della Legge 06/11/2012, n. 190.

7. Le disposizioni del presente articolo potranno applicarsi, fino al 31 dicembre 2023, qualora siano accertati fenomeni di eccezionale incremento dei prezzi di materiali e prodotti.

ART. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, prima di procedere al pagamento del corrispettivo la stazione appaltante potrà attivare l'intervento sostitutivo di cui art. 30 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 31 – CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto, l'affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

La garanzia verrà utilizzata in tutti i casi previsti dal presente Capitolato Speciale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente aggiudicatore, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue la graduatoria.

La garanzia fideiussoria è svincolata con le modalità previste al comma 5 dell'art.103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

ART. 32 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Ente o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico dell'affidatario. L'affidatario garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l'Ente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale. Grava sull'affidatario l'obbligo di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di appalto, la copertura assicurativa della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), stipulata presso compagnia di assicurazione, pena la revoca dell'affidamento. Sempre a pena di revoca, la polizza dovrà possedere i seguenti massimali:

- Ambito RCT: € 5.000.000,00 unico per sinistro;
- Ambito RCO: € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato;

Saranno espressamente menzionate le seguenti clausole ed estensioni:

- descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto;
- estensione della qualifica di "Assicurato" comune di Palermo
- estensione del novero dei "Terzi" a Comune di Palermo
- estensione ai danni imputabili a colpa grave degli Assicurati;

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'affidatario. La polizza, i cui costi sono da ritenersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'appalto: a tale proposito l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare al Responsabile per l'amministrazione comunale, tramite PEC, sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento dell'affidatario. L'affidatario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il comune si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

ART. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza ai sensi dell'art. 175 comma 1 lett. d 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Qualora l'affidatario ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 106 comma 13 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese al Comune l'atto di cessione che deve rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010. In caso di cessione del credito i pagamenti sono comunque sospesi

fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte del cessionario. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di concessione, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ART. 34 - SUBAPPALTO

Qualora si sia avvalso della possibilità di subappaltare parte delle attività oggetto della Fornitura di cui al c. 1 dell'art. 2 del presente CS, il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., così come modificato dal dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021

Il subappaltatore non dovrà ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutta la durata del subappalto.

Anche ai fini del rispetto di quanto previsto nel Patto di integrità di cui al successivo art. 16, il Fornitore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione del Comune di Palermo ai fini della stipula dei contratti di subappalto. Il Fornitore - ai sensi dell'art. 105 c. 7 del D.Lgs 50/2016 – dovrà, pertanto, depositare presso il Comune di Palermo il contratto di subappalto eventualmente stipulato almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio delle attività subappaltate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Fornitura che non sono subappalti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

E' fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente rapporto contrattuale senza il consenso scritto del Comune, a pena di nullità.

Non sono intesi quali subappalti le forniture dei pezzi di ricambio e gli interventi verso quelle apparecchiature per le quali è richiesta l'assistenza ufficiale esclusiva, qualora non prestata dalla stessa Impresa affidataria. L'affidatario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante; l'affidatario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 35 - PENALI

L'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna e messa in funzione della fornitura di cui al precedente ART. 25, per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, non imputabile all'Ente Aggiudicatore, ovvero a cause di forza maggiore, accuratamente documentate, da riferirsi ad ogni singolo inadempimento.

In caso di mancato rispetto dei tempi di intervento in garanzia di cui al precedente ART.14, l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- € 50,00 (cinquanta/00) in caso di ritardo dell'intervento oltre le 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dalla relativa segnalazione;
- € 100,00 (cento/00) in caso di ritardo nel ripristino delle funzionalità del sistema oltre le 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive dalla segnalazione;

Le penali scatteranno rispettivamente dall'ora successiva a quella prevista dall'articolo di riferimento del presente Capitolato. Per il calcolo delle ore di ritardo faranno fede gli estremi della chiamata dell'Ente Aggiudicatore e gli estremi degli interventi riportati sulla nota di ripristino dell'Aggiudicatario.

L'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) in caso di mancata sostituzione dei componenti malfunzionanti per guasto ricorrente di cui al precedente ART.15, a partire dal trentesimo giorno naturale e consecutivo dalla contestazione scritta dell'Ente Aggiudicatore, senza che la sostituzione sia stata completata.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa da parte dell'Ente Aggiudicatore.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, saranno applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali applicate sarà trattenuto dall'Ente Aggiudicatore sulla prima fattura emessa dall'Aggiudicatario successiva all'evento. In mancanza di queste l'importo delle penali sarà trattenuto mediante escussione di pari importo sulla cauzione definitiva prestata dall'Aggiudicatario, con l'obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Ente Aggiudicatore, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'Ente Aggiudicatore per la ritardata o omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dall'Ente Aggiudicatore stesso nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'Aggiudicatario.

ART. 36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del presente appalto, l'Ente Aggiudicatore provvederà a mettere formalmente in mora, tramite PEC, l'Aggiudicatario, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Ente Aggiudicatore procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Aggiudicatario potrà essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Ente Aggiudicatore.

ART. 37 - RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente ART. 39, l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- b) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- c) gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui al precedente ART.23;
- d) importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- e) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- f) ritardo nella consegna superiore ai 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
- g) ingiustificata sospensione del servizio;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente Aggiudicatore;
- i) subappalto non autorizzato;
- j) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- k) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c.13, della L.135/2012, l'Ente Aggiudicatore ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip o da altre centrali di committenza, successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip, delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, c.3, della L.n. 488/99;

I casi elencati sopra saranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto dall'Ente Aggiudicatore, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Ente Aggiudicatore non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Aggiudicatario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, l'Ente Aggiudicatore si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Aggiudicatario il rimborso di eventuali spese esborsate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Ente Aggiudicatore.

ART. 38 - RECESSO

L'Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- 1) giusta causa;
- 2) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Aggiudicatario;

- b) l'Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- c) sia accertata a carico dell'Aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell'Aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti, dei requisiti morali richiesti dall'art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- e) dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- f) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

L'Ente Aggiudicatario si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere all'Aggiudicatario di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per l'Ente Aggiudicatario.

ART. 39 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente appalto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. del D.Lgs n. 50/2016.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 244 del D.Lgs n. 163/2006.

Il foro competente è il Foro di Palermo.

ART. 40 – RINVIO

Per quanto non specificatamente disposto dal presente Capitolato e per ogni effetto del contratto si intendono qui richiamate tutte le leggi e disposizioni regolamentari in materia di forniture e pubbliche gare.

ART. 41 – NORMA DI CHIUSURA

L'Aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c..

L'affidatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione della concessione, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'onere, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali
e alla promozione delle destinazioni turistiche. – Fornitura sistema di bike sharing*

- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti non abrogate.